

EDICOLE

Al via le domande per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2022

di Cinzia De Stefanis

Avviso 1 settembre 2022 Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

• Inquadramento

Dal 1° settembre, e fino al 30 settembre, possono essere presentate le istanze di accesso al *tax credit* 2022, a favore degli esercenti che si occupano, in via esclusiva, della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, dall'[area riservata](#) del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile con Spid, Carta nazionale dei servizi e Carta d'identità elettronica.

Queste le precisazioni, contenute nell'avviso pubblicato il 1 settembre sul sito del dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.

Sintesi		
LEGISLAZIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • La misura agevolativa, istituita dall'articolo 1, commi, da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stata rinnovata, per gli anni 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 67, 8 comma, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
RESTRIZIONE PLATEA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • I ritocchi hanno ristretto la platea dei possibili beneficiari agli esercenti che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono le edicole situate nei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti o con un solo punto vendita. • In pratica, sono rimaste fuori le attività abilitate al commercio al minuto dei giornali senza averne il requisito dell'esclusività.
CALCOLO DEL CREDITO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d'imposta, con riferimento alle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ○ imposta municipale unica (IMU); ○ taxa per i servizi indivisibili (TASI); ○ canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP); ○ taxa sui rifiuti (TARI); ○ spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (per l'anno 2019, tali spese erano ammesse a condizione che l'esercente operasse come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale).

NOTE ECONOMICA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Lo stanziamento complessivo previsto, che costituisce limite di spesa, ammonta a 15 milioni di euro.
MISURA MASSIMA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> La misura massima stabilita per l'agevolazione è pari ad euro 4.000, analogamente agli anni 2020 e 2021.
DETERMINAZIONE DEL CREDITO	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Altra novità riguarda la determinazione del credito. Rispetto alla norma originaria, entrano nel computo del bonus, come già nel 2021, anche le spese sostenute nell'anno precedente per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi Pos. Gli altri parametri considerati riguardano alcuni tributi locali, come Imu e Tari, versati dal titolare dell'edicola per il locale dove svolge l'attività, e le spese per la fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet e servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
ISTRUTTORIA DOMANDE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Terminata l'istruttoria delle domande, l'elenco dei beneficiari del credito e degli importi attribuiti è approvato con decreto del capo dipartimento per l'Informazione e l'Editoria e pubblicato online entro il 31 dicembre di ciascuno anno cui si riferisce l'agevolazione.
COMPENSAZIONE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Il contributo può essere speso soltanto in compensazione tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo "6913" dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari.

Cinzia De Stefanis

Giovedì 8 settembre 2022